

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT.2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO '90 N.241, RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(Approvato con Delibera N° 15 del 10/02/1998)

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune, sia che conseguano ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

Detti procedimenti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine indicato - per ciascun procedimento - nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente.

In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle predette tabelle, lo stesso dovrà essere concluso nel termine previsto da altra specifica fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art.2 della L. 7.8.90 n.241.

ART. 2

DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

Per i procedimenti di ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune ha avuto notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.

ART. 3

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE

Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della istanza.

L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal comune, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal regolamento.

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, integrazioni documentali indicando le cause della irregolarità o incompletezza.

In questi casi il termine decorre nuovamente per intero dal ricevimento della istanza regolarizzata o completata.

Restano salvi la facoltà di auto certificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt.2 e 10 della Legge 4.1.68 n.15, nonché il disposto di cui all'art.18 della legge 7.8.90 n.241.

ART. 4

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Qualora per il numero degli aventi titolo la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione nell'Albo pretorio di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

ART. 5

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.241, i soggetti di cui al co.1 dell'art.4 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

Ai sensi dell'art.10, lettera b), della medesima legge n.241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti. La presentazione di memorie e documenti può determinare lo spostamento del termine finale in misura non superiore alla sua metà.

L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

ART. 6

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO -

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

Nei casi in cui un eventuale controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Comune deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o silenzio rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

ART. 7

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI

Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art.16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto n.241, il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri novanta giorni.

Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art.17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.

ART. 8

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l'ufficio competente indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento. La responsabilità della adozione del provvedimento finale è dell'organo o dirigente del pari indicato nelle predette tabelle.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il funzionario preposto all'unità organizzativa competente.

Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.15.

ART. 10

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -

I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

ART. 11

PUBBLICITA'

Il presente regolamento è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dalla Giunta Comunale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.